

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella
Raccolta ufficiale.



Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007¹ sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 1 lett. f, 2 e 3

¹ Sulla strada la polizia controlla in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti:

f. l'impiego e il corretto funzionamento del tachigrafo.

² Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati per decidere se sia il caso di fermare il veicolo per un controllo:

- a. ultimo tentativo di violazione della sicurezza;
- b. interruzione di corrente più lunga negli ultimi dieci giorni;
- c. malfunzionamento di sensori negli ultimi dieci giorni;
- d. dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni;
- e. dati contrastanti sul movimento del veicolo negli ultimi dieci giorni;
- f. guida senza carta valida;
- g. inserimento della carta durante la guida negli ultimi dieci giorni;
- h. dati relativi alla regolazione dell'ora;
- i. dati relativi alla calibrazione, inclusa la data delle ultime due calibrazioni;
- j. targa del veicolo;
- k. velocità indicata dal tachigrafo.

¹ RS 741.013

³ I dati trasmessi mediante collegamento radio devono essere distrutti dalla Polizia al più tardi entro tre ore dalla trasmissione, a meno che non facciano presumere una manipolazione o un abuso del tachigrafo. Se nel corso del controllo stradale tale sospetto non è confermato, i dati trasmessi vanno distrutti.

Art. 22 cpv. 6 lett. j

⁶ Sono oggetto dei controlli:

- q. lo scaricamento di dati da tachigrafi digitali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr